



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PADOVA

SEZIONE 1 Via Rezzonico 31 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

PREFETTO DI PADOVA
PIAZZA ANTENORE, 3 PEC PROTOCOLLO.PREFPD@PEC.INTERNO.IT
35100 PADOVA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **6090/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **ZANINI NAZZARENA**

Data e ora prossima udienza: **06/12/2018 10:30**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

SRL

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTO DI PADOVA

Difeso da:

Padova 19/10/2018

IL CANCELLIERE
(Roberto Iacovacci)
IL CANCELLIERE

Sent. N. 1878/18
R.G. N. 6090/18
App. N.
Cron. N. 13245/18



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Nazzarena Zanini ha pronunciato la seguente

SENTENZA 429 cpc.

Nella controversia iscritta al n. 6090/18 Reg. Gen. e promossa con ricorso depositato in data 16.10.2018

da

srl (p.i.) con sede A Frosinone via

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

di

- ricorrente -

contro

Prefetto di Padova

- resistente -

Oggetto: opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/11

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'ordinanza di inammissibilità odiernamente opposta, così come compilata, è affetta da nullità assoluta e perciò stesso rilevabile d'ufficio. Quanto al merito il ricorso sarebbe dovuto essere accolto ai sensi dell'art. 6 c. 11 d.lgs. 150/11.

Si rileva che l'ordinanza in oggetto ha risolto con un provvedimento di inammissibilità (dichiarato impugnabile ai sensi dell'art. 205 CdS nei trenta giorni dalla notifica, e qui sta il punto) un "ricorso amministrativo" avverso un verbale di accertamento di violazione del CdS senza provvedere ad ingiungere il pagamento della sanzione di cui al verbale impugnato.

Preliminarmente si rileva che l'art. 204 CdS prevede che il ricorso avanti al Prefetto possa solo essere definito solo in due modi A) con un provvedimento di rigetto dello stesso e contestuale condanna alla sanzione di cui al verbale - peraltro raddoppiata - che dicesi appunto ordinanza-ingiunzione; B) con un provvedimento di accoglimento del ricorso che si estrinseca con un'ordinanza di archiviazione del verbale stesso. In entrambi i casi il verbale perde quindi la sua efficacia esecutiva.

Non è normativamente prevista quindi una pronuncia di inammissibilità da parte del Prefetto. Un provvedimento del genere, se mai dovesse ritenersi legittimo, dovrebbe comunque contenere l'ingiunzione di pagamento della somma di cui alla sanzione del verbale opposto.

L'inammissibilità in sé esprime un concetto diverso dall'irricevibilità, che si configura invece allorché un ricorso (o una domanda giudiziale in genere) non presenti i requisiti minimi per poter essere ritenuto ricevibile. Un ricorso è irricevibile quando non è in grado di esprimere l'opposizione ad un provvedimento o quando è del tutto non identificabile il ricorrente. Un ricorso irricevibile non fa nascere l'obbligo giuridico della pronuncia da parte dell'autorità competente. Nel caso che ci occupa, invece, da una parte il ricorso viene dichiarato privo dei requisiti minimi, dall'altra ad esso è fatta seguire un'ordinanza notificata nelle forme di legge.

In realtà un ricorso potrebbe presentare la mancanza di requisiti sì formali, ma di per sé non così gravi da renderlo irricevibile e cioè inabile ad esprimere un'opposizione ad un provvedimento, come ad esempio il mancato rispetto del termine di deposito, la mancanza di sottoscrizione (se il ricorrente è comunque identificabile), o la mancata allegazione del provvedimento opposto, pur identificato nel numero. In questo caso si l'autorità competente comunque si deve pronunciare nei confronti del ricorso, anche se verosimilmente la pronuncia sarà di rigetto (nel caso di irricevibilità invece non si incardina nemmeno il giudizio). E' chiaro che se questo rigetto vorrà essere detto "dichiarazione di inammissibilità", nulla cambierebbe se venissero rispettati gli altri aspetti della procedura, che nel caso di specie sono identificabili essenzialmente con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Nel caso di specie, infatti, stando alla motivazione resa dalla Prefettura nell'ordinanza in oggetto, si verserebbe (eventualmente) proprio in un caso di mancanza di requisiti formali del ricorso.

Con riferimento alla motivazione dell'ordinanza, peraltro, a guardare bene, non risultano persuasive le ragioni poste a fondamento dell'accertamento della cosiddetta "inammissibilità" nell'ordinanza in oggetto. Di fatto, lo scritto pervenuto in prefettura quale ricorso avverso il verbale per infrazione codice della strada, è stato valutato non idoneo ad esprimere un ricorso (solamente) perché "spedito e dunque presentato da difensore non incaricato dal ricorrente ed in quanto il preteso legale rappresentante non ha dato prova della propria qualifica". Nel ricorso alla prefettura il ricorrente (come viene chiarito nell'atto introduttivo del presente giudizio) chiarisce bene che il ricorso era stato redatto dal rappresentante legale della ricorrente in proprio che si era qualificato nella parte introduttiva dell'atto medesimo.

L'ordinanza, pertanto, non presenta una motivazione congrua, essa è quindi comunque illegittima. Il vizio radicale di cui essa è affetta, e che è assorbente, è conseguente al fatto che essa non prevede un'ingiunzione di pagamento in relazione al verbale opposto (che con il ricorso perde automaticamente qualsiasi efficacia esecutiva) come invece avrebbe dovuto, a fronte del rigetto sostanziale del ricorso che essa contiene, ascrivibile, stando alla motivazione riportata, ad una mancanza di presupposti giuridici formali del ricorso stesso. In altre parole era sufficiente il previsto rigetto.

In conclusione l'ordinanza di inammissibilità così predisposta è affetta da nullità radicale, rilevabile perciò d'ufficio, perché priva dell'ingiunzione di pagamento prevista dalla legge, tenuto conto che il ricorso avanti al Prefetto – sia che venga accolto, sia che venga respinto – toglie efficacia esecutiva al verbale. Il vizio è assorbente. L'ordinanza deve perciò essere dichiarata nulla, mentre deve darsi atto del fatto che il verbale impugnato ha perso efficacia esecutiva già con la proposizione del ricorso avanti al Prefetto e con l'emissione della ordinanza qui opposta.

Il fatto che il ricorrente non abbia rilevato la nullità dell'atto opposto così come illustrata in motivazione, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il gdp

accerta e dichiara

la nullità/inesistenza dell'ordinanza di inammissibilità prefettizia opposta;

dà atto

dell'intervenuta perdita di efficacia esecutiva da parte del verbale opposto già con la proposizione del ricorso avanti al Prefetto;

compensa

le spese di lite.

Padova, 20.12.2018

2018



il gdp avv. Nazzarena Zanini

